

Causa Morzenti c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 giugno 2021 (ricorsi n. 67024).

Diritto a un processo equo – Condanna in appello successiva ad assoluzione in primo grado – Mancato rinnovo dell'esame di un testimone decisivo – Violazione dell'art. 6 § 1 CEDU – Sussiste.

In sede di appello, il mancato rinnovo dell'esame di un testimone a carico, che porta alla riforma della sentenza di assoluzione in primo grado, viola il principio del giusto processo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CEDU.

Fatto. Il ricorrente – Giovanni Morzenti (deceduto in epoca successiva alla presentazione del ricorso alla Corte EDU) - era stato tratto a giudizio per due episodi di concussione avvenuti nel 2006. Il tribunale di Cuneo lo aveva condannato per uno di essi (avvenuto nell'aprile di quell'anno), mentre lo aveva assolto per il secondo episodio (collocato a giugno).

La parziale assoluzione era dovuta alle contraddizioni e alle incongruenze della testimonianza di A., la parte che si pretendeva lesa, le quali ad avviso del tribunale l'avevano resa non attendibile.

Senonchè, la corte d'appello di Torino (con sentenza del 17 aprile 2012) aveva ribaltato tale verdetto, pervenendo alla condanna su entrambi gli episodi. Il giudice dell'appello non aveva rinnovato l'atto istruttorio con la parte lesa (A.) ma si era limitata – nella motivazione – a chiarire e spiegare i motivi plausibili delle contraddizioni in cui essa era incorsa, onde ricavarne un giudizio di credibilità (difforme da quello espresso dal tribunale).

La Cassazione aveva poi rigettato il ricorso del Morzenti.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo è fondato sull'art. 6, comma 1, della Convenzione, in materia di equità del processo, in ragione che la giurisprudenza della Corte è orientata per la necessità di ripetere l'atto di assunzione della prova dichiarativa, nel caso in cui in appello il giudice intenda rovesciare un verdetto di assoluzione in primo grado (v. per tutte Dondarini c. San Marino del 2004 e Paixao Moreira c. Portogallo del 2020).

Diritto. La Prima sezione – in composizione ristretta e con una motivazione sintetica – accoglie il ricorso e considera la procedura iniqua.

Essa riepiloga che in via di principio, per assicurare il rispetto dell'art. 6, comma 1, CEDU, occorre che il giudice, il quale pervenga per la prima volta a condannare un imputato sulla base di prove dichiarative (esami testimoniali o degli imputati), deve assumerle direttamente e vagliarne l'attendibilità, non essendo sufficiente la lettura di verbali di momenti processuali svoltisi *aliunde*.

In questo caso, la corte d'appello di Torino aveva riformato la pronuncia assolutoria sull'episodio del giugno 2006, perché aveva dissentito dal giudice di prime cure in ordine alla credibilità della parte lesa. Secondo la Corte EDU, questo è un aspetto saliente della vicenda processuale che avrebbe certamente richiesto di ordinare un suo nuovo esame (v. n. 19 della sentenza).

In definitiva, la Corte EDU constata la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU e, ai sensi dell'art. 41, accorda agli eredi del ricorrente l'equa soddisfazione di 6 mila e 500 in aggiunta a 3 mila e 500 euro per le spese. La sentenza è divenuta definitiva il 17 settembre 2021.

Art. 6 CEDU

Art. 603 c.p.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Dondarini c. San Marino, 6 luglio 2004

Lorefice c. Italia, 29 giugno 2017

Popa c. Romania, 18 febbraio 2020

Paixao Moreira c. Portogallo, 25 febbraio 2020

Tondo c. Italia, 22 ottobre 2020